

PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO
TRA I SOCI DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
EX ART 2 COMMA 1 LETT D) D.LGS. 175 / 2016

L'anno, il giorno..... del mese di....., in....., presso....., i soggetti di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (di seguito anche soltanto "API" o "Società"), con sede in Pinerolo, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con Codice Fiscale e Partita Iva n. 05059960010 e R.E.A. 680448:

Comune di **Airasca**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Angrogna**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Bardonecchia**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Bibiana**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Bobbio Pellice**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Bricherasio**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Buriasco**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Campiglione**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Cantalupa**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Carmagnola**, rappresentato da in qualità di, autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Comune di **Cavour**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Cercenasco**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Cesana Torinese**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Chianocco**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Cumiana**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Fenestrelle**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Frossasco**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Garzigliana**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Giaglione**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Gravere**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Inverso Pinasca**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Lombriasco**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Luserna San Giovanni**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Lusernetta**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Macello**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Massello**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **None**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale
n. del

Comune di **Novalesa**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Osasco**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Pancalieri**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Perosa Argentina**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Perrero**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Pinasca**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Pinerolo**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Piscina**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Pomaretto**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Porte**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Pragelato**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Prali**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale
n. del

Comune di **Pramollo**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Prarostino**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Roletto**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Rorà**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale
n. del

Comune di **Roure**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Salza di Pinerolo**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **San Germano Chisone**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **San Pietro Val Lemina**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **San Secondo di Pinerolo**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Scalenghe**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Sestriere**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Torre Pellice**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Usseaux**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Vigone**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

Comune di **Villafranca**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
del

Comune di **Villar Pellice**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Villar Perosa**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n. del
.....;

Comune di **Volvera**, rappresentato da in qualità di
....., autorizzato alla stipula in forza di deliberazione del Consiglio Comunale n.
..... del

PREMESSO CHE

- Acea Pinerolese Industriale S.p.A. è società a totale partecipazione pubblica interamente partecipata dai Comuni, affidataria *in house providing* di servizi di interesse generale ex articolo 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 175/2016, svolgendo in particolare servizi pubblici locali;
- ai sensi delle direttive comunitarie di riferimento (2014/23/UE e 2014/24/UE) e degli atti con forza di legge che ne hanno trasfuso nell'ordinamento nazionale i pertinenti contenuti (D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 175/2016), ogni amministrazione servita deve poter esercitare sulla società affidataria un "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" (il **Controllo Analogo**);
- nelle società, come API, partecipate da più amministrazioni locali, il Controllo Analogico deve essere esercitato in modo congiunto (il **Controllo Analogico Congiunto**), e ciò si realizza quando sono soddisfatte tutte le condizioni previste dall'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e cioè:
 - a) "gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti";

- b) "tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica";
- c) "la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti";
- ai sensi dell'articolo 16 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 175/2016, inoltre, "i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";
 - i Comuni Soci concordando sulla necessità di dare piena attuazione al rapporto giuridico *in house providing* con la Società, finalizzato allo svolgimento di attività strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società (lo "**Statuto**"), e, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti patti parasociali (i "**Patti Parasociali**"), l'esercizio coordinato del Controllo Analogo Congiunto che spetta loro su API secondo la richiamata disciplina comunitaria e nazionale;
 - a tal fine, i Comuni Soci sono concordi nel ritenere che l'unitarietà del Controllo Analogo Congiunto possa essere garantita attraverso la costituzione di un tavolo di coordinamento;
 - i Patti Parasociali, unitamente alle previsioni dello Statuto e dei contratti di servizio, contribuiscono all'esercizio del Controllo Analogo Congiunto.

DATO ALTRESI' ATTO CHE

Alla data del [●] le partecipazioni sociali risultano così suddivise:

AZIONI ORDINARIE	% PARTECIPAZIONE	N. AZIONI
Comune Airasca	1,11795%	9.000
Comune Angrogna	1,11795%	9.000
Comune Bibiana	0,49687%	4.000
Comune Bobbio Pellice	0,24843%	2.000
Comune Bricherasio	4,09915%	33.000
Comune Buriasco	0,74530%	6.000
Comune Campiglione	0,12422%	1.000
Comune Cantalupa	2,60855%	21.000
Comune Cavour	1,98747%	16.000
Comune Cercenasco	2,11169%	17.000
Comune Cumiana	4,47181%	36.000
Comune Fenestrelle	0,12422%	1.000
Comune Frossasco	3,85072%	31.000
Comune Garzigliana	0,62108%	5.000
Comune Inverso Pinasca	0,74530%	6.000
Comune Luserna S.G.	3,22964%	26.000
Comune Lusernetta	0,62108%	5.000
Comune Macello	0,86952%	7.000
Comune Massello	0,86952%	7.000
Comune None	1,11795%	9.000

Comune Osasco	0,49687%	4.000
Comune Perosa A.	3,85072%	31.000
Comune Perrero	0,24843%	2.000
Comune Pinasca	2,85699%	23.000
Comune Pinerolo	32,17215%	259.000
Comune Piscina	2,85699%	23.000
Comune Pomaretto	1,49060%	12.000
Comune Porte	2,36012%	19.000
Comune Pragelato	0,12422%	1.000
Comune Prali	0,12422%	1.000
Comune Pramollo	0,24843%	2.000
Comune Prarostino	0,62108%	5.000
Comune Roletto	1,49060%	12.000
Comune Rorà	0,12422%	1.000
Comune Roure	0,12422%	1.000
Comune S. Germano	1,49060%	12.000
Comune S. Pietro	1,24217%	10.000
Comune S. Secondo	2,11169%	17.000
Comune Salza di Pinerolo	0,12422%	1.000
Comune Scalenghe	1,98747%	16.000
Comune Torre Pellice	1,24217%	10.000
Comune Usseaux	0,12422%	1.000
Comune Vigone	1,24217%	10.000
Comune Villafranca	3,60229%	29.000
Comune Villar Pellice	0,49687%	4.000
Comune Villar Perosa	5,09289%	41.000

AZIONI CORRELATE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Comune di Bardonecchia	0,00050%	4
Comune di Carmagnola	0,00348%	28
Comune di Cesana Torinese	0,00025%	2
Comune di Chianocco	0,00025%	2
Comune di Giaglione	0,00012%	1
Comune di Gravere	0,00012%	1
Comune di Lombriasco	0,00025%	2
Comune di Novalesa	0,00012%	1
Comune di Pancalieri	0,00025%	2
Comune di Sestriere	0,00012%	1

Tutto ciò premesso (e individuato nel seguito come le "Premesse"), tra i Soci indicati in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Sez. I - Premesse e oggetto

Articolo 1 - Premesse

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali. Esse hanno determinato il consenso dei Comuni Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. I presenti Patti Parasociali hanno per oggetto la disciplina dei rapporti tra i Comuni Soci di API ai fini dell'esercizio coordinato del Controllo Analogo Congiunto sulla Società.
2. La disciplina qui contenuta si aggiunge, senza sostituirla, a quella prevista dallo Statuto, rafforzando in tal modo il Controllo Analogo Congiunto dei Comuni Soci.
3. Per l'effetto, i Comuni Soci esercitano il Controllo Analogo Congiunto sia direttamente, avvalendosi in prima persona dei diritti e delle prerogative che lo Statuto riconosce loro, sia indirettamente, attraverso il Comitato di Coordinamento, nelle forme e nei modi previsti nei presenti Patti Parasociali.

Sez. II - L'Adunanza Generale dei Comuni Soci

Articolo 3 - Composizione e compiti

1. L'Adunanza Generale è composta dai Comuni Soci aderenti ai Patti Parasociali.
2. Spettano all'Adunanza Generale i compiti ad essa specificamente attribuiti dai Patti Parasociali.
3. L'Adunanza Generale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Comuni Soci aderenti ai Patti Parasociali. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed ai Patti Parasociali, obbligano tutti i Comuni Soci aderenti ai patti medesimi, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 4 - Funzionamento

1. In seno all'Adunanza Generale, ogni Comune ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute nella Società.
2. Si applicano all'Adunanza Generale le disposizioni dell'articolo 11 (Presidenza delle sedute assembleari), 12 (Segretario), 13 (Convocazione) e, in quanto compatibile, 14 (Intervento e rappresentanza) dello Statuto, intendendosi sostituita all'Assemblea l'Adunanza Generale, al Consiglio di Amministrazione il Comitato di Coordinamento e agli Amministratori i componenti il Comitato medesimo.

Sez. III - Il Comitato di Coordinamento

Articolo 5 – Natura e fondamento

1. Il Comitato di Coordinamento rappresenta uno strumento di partecipazione attiva di tutti i Comuni Soci alla Società e di controllo sulla stessa.
2. A tal fine, con la sottoscrizione dei Patti Parasociali, ciascun Comune Socio conferisce al Comitato di Coordinamento il potere di esercitare in suo nome e per suo conto i diritti e le prerogative che lo Statuto riconosce ai Soci, nonché gli attribuisce le ulteriori prerogative disciplinate nel seguito.
3. La clausola che precede non pregiudica né limita in alcun modo la facoltà di ciascun Comune Socio di esercitare direttamente e in prima persona i diritti e le prerogative che lo Statuto riconosce ai Soci.
4. L'esercizio del diritto di intervento e di voto nelle assemblee della Società permane esclusivamente in capo a ciascun Comune Socio, salvo le deleghe disciplinate all'articolo 14 dello Statuto.
5. Il Comitato di Coordinamento, in quanto sede e strumento di raccordo del Controllo Analogo Congiunto svolto in via mediata dai Comuni Soci serviti dalla Società, garantisce la medesima cura e salvaguardia degli interessi di

tutti gli Enti e le collettività coinvolti, a prescindere dalla misura della partecipazione al capitale sociale da ciascuno detenuta.

6. Altresì il Comitato di Coordinamento, in quanto sede di informazione, consultazione e discussione tra i Comuni Soci, garantisce a ciascuno di essi la più ampia partecipazione ai relativi processi informativi e decisionali. A tal fine ciascun Comune Socio, per il tramite del soggetto sottoscrittore dei Patti Parasociali, può formulare osservazioni e indicazioni che il Comitato di Coordinamento deve sottoporre a valutazione nella prima seduta utile, così come può chiedere l'audizione del Presidente, o di singoli membri del Comitato di Coordinamento, in relazione alle modalità con cui il Comitato ha esercitato o intende esercitare i propri poteri in specifici casi concreti.

Articolo 6 - Composizione

1. Il Comitato di Coordinamento è formato da 6 (sei) membri, eletti nel proprio seno dall'Adunanza Generale, individuati fra il legale rappresentante del Comune o un suo delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato.

2. Per l'elezione dei componenti del Comitato i rappresentanti dei Comuni Soci si dividono in 6 (sei) Aree:

1. Area Val Pellice

(Comuni di Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice)

2. Area Val Chisone

(Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa)

3. Area Pianura

(Comuni di Buriasco, Campiglione, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Piscina, Scalenghe, Vigone, Villafranca)

4. Area Pianura al confine

(Comuni di Airasca, None, Volvera)

5. Area Pedemontana

(Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo)

6. Città di Pinerolo

3. Per ciascuna Area è eletto componente del Comitato di Coordinamento il rappresentante del Comune Socio che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Comuni Soci aderenti ai Patti Parasociali e appartenenti all'Area di riferimento.

4. Il Comitato di Coordinamento elegge tra i suoi membri il Presidente.

5. I membri del Comitato sono rappresentativi delle relative Aree ai soli fini della nomina, mentre nell'esercizio delle loro funzioni non rappresentano né il Comune di provenienza né l'Area geografica, bensì singolarmente e collegialmente la totalità dei Comuni Soci sottoscrittori dei Patti Parasociali, senza vincolo di mandato.

6. Non può far parte del Comitato di Coordinamento chi è in lite con la Società nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque affini a quelle esercitate dalla Società.

7. È causa di decadenza dalla carica l'assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato.
8. Fintanto che resterà in attività il Consorzio ACEA e fintanto che l'iter di modifica della LR 1/2018 non sarà definitivamente concluso, e comunque non oltre il termine ultimo del 30/06/2021, i membri del Comitato coincidono con i membri eletti nel Consiglio Direttivo del Consorzio.

Articolo 7 - Durata

1. I membri del Comitato di Coordinamento durano in carica 5 (cinque) anni.
2. Tuttavia, il Comitato decade di diritto in coincidenza con il rinnovo dei Consigli dei Comuni Soci che rappresentino complessivamente oltre la metà del capitale sociale della Società. Ancorché decaduto, il Comitato nei successivi 45 (quarantacinque) giorni continua ad esercitare le proprie funzioni, adottando esclusivamente atti di ordinaria amministrazione.
3. Le dimissioni dei componenti il Comitato di Coordinamento vanno presentate in forma scritta, sono irrevocabili e si considerano accettate nel momento in cui la comunicazione è acquisita dal Presidente del Comitato.
4. Salvo quanto previsto al comma successivo, in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti del Comitato di Coordinamento, l'Adunanza Generale provvede alla surrogazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione, ed i componenti che surrogano quelli cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Si applicano alla surroga le disposizioni sull'elezione dei componenti del Comitato di Coordinamento contenute al precedente articolo 6.
5. La cessazione del Presidente o della maggioranza dei componenti del Comitato di Coordinamento comporta la decadenza dell'intero Comitato.
6. Nei casi di grave irregolarità o persistente contrasto con gli indirizzi dati dai Comuni Soci, ovvero in conseguenza di azioni compiute in pregiudizio degli interessi di uno o più Comuni Soci, l'intero Comitato di Coordinamento, ovvero ogni suo singolo membro, può essere revocato dall'Adunanza Generale, tramite motivata mozione approvata con il voto favorevole dei due terzi dei Comuni Soci aderenti ai Patti Parasociali.

Articolo 8 – Funzionamento

1. I componenti del Comitato di Coordinamento devono intervenire di persona alle riunioni e non possono conferire delega o farsi rappresentare da altri. Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute in audioconferenza o audiovideoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a partecipare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione.
2. Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque ogniqualevolta almeno un componente o il Sindaco di almeno un Comune Socio ne richieda la convocazione indicando le materie da trattare.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. Per la convocazione non sono richieste particolari formalità, ma è privilegiato l'utilizzo della posta elettronica. In ogni caso la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, unitamente all'eventuale documentazione di supporto necessaria o utile per un'adeguata conoscenza e valutazione degli

argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento, la documentazione di supporto può essere fornita direttamente in riunione.

4. Per la validità delle sedute del Comitato regolarmente convocate occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni che interessino in via esclusiva, prevalente, o comunque significativa, il territorio di singoli Comuni Soci devono essere ratificate dai Soci interessati. Sono fatte salve maggioranze speciali previste dai Patti Parasociali.

5. Per ogni riunione è redatto un verbale che viene trascritto su apposito libro, anche tenuto in base alle tecnologie dell'informazione. Un soggetto con funzioni di verbalizzante è designato dai membri del Comitato all'inizio dei lavori di ogni riunione.

6. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato gli amministratori e gli esponenti apicali della Società, nonché i rappresentanti di Comuni.

Articolo 9 – Poteri

1. I Comuni Soci sottoscrittori dei Patti Parasociali, conformemente alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, esercitano attraverso il Comitato di Coordinamento il Controllo Analogo Congiunto su API nelle seguenti forme e modi:

- in fase preventiva attraverso la definizione degli indirizzi e l'assegnazione degli obiettivi strategici e macro-operativi, secondo quanto meglio disciplinato al successivo articolo 10 (Controllo preventivo);
- in fase contestuale alle attività, attraverso la costante informazione ed il monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi e dell'andamento della gestione, secondo quanto meglio disciplinato al successivo articolo 11 (Controllo contestuale);
- in fase successiva attraverso l'analisi dei risultati raggiunti, secondo quanto meglio disciplinato al successivo articolo 12 (Controllo successivo).

2. Il controllo è finalizzato a garantire la coerenza fra la politica aziendale e gli obiettivi ed indirizzi affidati, a valutare gli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, e si estende, altresì, alla verifica dell'efficacia dei servizi resi rispetto all'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, secondo quanto meglio disciplinato al successivo articolo 13 (Controllo di efficienza e di efficacia sulla qualità dei servizi erogati).

3. In tutti i casi, il controllo è esercitato nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze previste dallo Statuto e dai Patti Parasociali.

Articolo 10 – Controllo preventivo

1. Il Comitato di Coordinamento esamina gli atti e i provvedimenti societari di carattere strategico, pianificatorio e programmatico la cui approvazione o autorizzazione spetta all'assemblea della Società, orientando e indirizzando l'attività della Società medesima verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace, e attenta all'economicità e qualità del servizio offerto.

2. Può esprimere parere su tutte le deliberazioni che lo Statuto assegna alla competenza assembleare. A tal fine, riceve preventivamente la convocazione dell'assemblea e l'eventuale schema dell'atto da deliberare prima della relativa seduta assembleare.

3. Ha facoltà di proporre specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno delle assemblee della Società.

Articolo 11 – Controllo contestuale

1. Il Comitato di Coordinamento verifica la relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale predisposta dalla Società con periodicità non superiore al semestre e in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, valutando lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Articolo 12 – Controllo successivo

1. In fase di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea della Società, il Comitato di Coordinamento prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società.

2. Sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi.

Articolo 13 - Controllo di efficienza e di efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.

2. Nella fase preventiva, si esplica sotto forma di definizione dei contratti di servizio. Nella fase contestuale, attraverso l'analisi degli eventuali reclami e disservizi. Nella fase a consuntivo, attraverso l'analisi di "customer satisfaction", l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai contratti di servizio, nonché l'analisi di qualsiasi altra informazione acquisita ai sensi dello Statuto.

Articolo 14 - Riservatezza

1. I componenti il Comitato di Coordinamento sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione dello svolgimento del loro incarico. Sono tenuti altresì al rispetto delle regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento di informazioni riservate.

Sezione IV - Disposizioni finali

Articolo 15 – Durata e modificazioni

1. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascuno di essi nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni e che nessuna modifica potrà essere apportata agli stessi se non con le forme e le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti.

2. I presenti Patti Parasociali hanno effetto nei confronti dei singoli Soci sin dalla loro sottoscrizione e, in deroga alle previsioni dell'articolo 2341-bis del codice civile, come previsto dall'articolo 16 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 175/2016, hanno durata pari alla durata degli affidamenti *in house providing* della Società.

3. Ciascun Socio può recedere autonomamente in qualsiasi momento dai Patti Parasociali per giustificato motivo che dovrà essere comunicato preventivamente al Comitato di Coordinamento al fine di verificare l'esistenza di possibili rimedi che permettano il mantenimento in vita del rapporto giuridico relativamente al Socio. I Patti Parasociali cessano inoltre di avere efficacia verso il Comune aderente che perda la qualità di Socio.

4. Qualsiasi modificazione, variazione o rinuncia ai Patti Parasociali è valida e vincolante solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti.

Articolo 16 – Disposizioni varie

1. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti e comportamenti necessari all'esecuzione dei Patti Parasociali.
2. Qualora una clausola o parte di clausola dei Patti Parasociali fosse nulla, annullabile o inefficace, le altre disposizioni rimarranno valide e vincolanti per le Parti.
3. Nessun ritardo nell'esercitare i propri diritti e nessuna tolleranza di eventuali inadempimenti dell'altra Parte possono essere interpretati come rinuncia ai diritti che i Patti Parasociali conferiscono alla Parte adempiente.
4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 19 (Circolazione delle azioni e ingresso di nuovi soci), nessuna delle Parti può efficacemente cedere uno qualsiasi dei suoi diritti od obblighi nascenti dai Patti Parasociali, senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti.

Articolo 17 - Circolazione delle azioni e ingresso di nuovi soci

1. In occasione di cessione di azioni o di aumenti di capitale a favore di terzi, fermi restando i vincoli previsti dallo Statuto, le Parti si impegnano affinché il nuovo socio assuma gli obblighi previsti dai Patti Parasociali. Ciascuna Parte si obbliga conseguentemente, in occasione del trasferimento totale o parziale delle proprie azioni, a chiedere all'acquirente la sottoscrizione dei Patti Parasociali contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di cessione delle azioni ed a trasmettere copia di tale atto alla Società entro cinque giorni dalla stipulazione dell'atto di cessione medesimo.

Articolo 18 – Registrazione e pubblicità

1. I Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in caso d'uso e ad imposta fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986.
2. Fino a quando API non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, i Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Articolo 19 – Legge applicabile e Foro esclusivo

1. I presenti Patti Parasociali e i diritti e gli obblighi delle Parti dagli stessi derivanti sono disciplinati dalle leggi della Repubblica Italiana.
2. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei Patti Parasociali è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

Articolo 20 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nei Patti Parasociali e nello Statuto, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

I SOCI

...